



## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

### **N. 8**

Modifiche del regolamento interno del Consiglio regionale ai fini dell'istituzione della commissione permanente in materia di legalità e contrasto ai fenomeni mafiosi.

*Presentata da:*

*ALLASIA STEFANO (primo firmatario), BERTOLA GIORGIO, SALIZZONI MAURO, GRAGLIA FRANCESCO, GAVAZZA GIANLUCA, MOSCA MICHELE*

*Presentata in data 04-09-2019*

## **Proposta di deliberazione al Consiglio regionale**

### **Modifiche del regolamento interno del Consiglio regionale ai fini dell'istituzione della commissione permanente in materia di legalità e contrasto ai fenomeni mafiosi**

#### **Il Consiglio regionale**

preso atto che il Consiglio regionale nelle ultime due legislature ha istituito una commissione speciale di indagine per la promozione della legalità e il contrasto dei fenomeni mafiosi ai sensi dell'articolo 31, lettera a) dello Statuto regionale;

vista la mozione n. 2, approvata dal Consiglio regionale in data 1 agosto 2019, con la quale si impegna l'Ufficio di Presidenza a predisporre adeguate modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale affinché venga istituita con carattere permanente una Commissione per la promozione della cultura della legalità e il contrasto dei fenomeni mafiosi, la cui presidenza sia da attribuire alle minoranze, la quale, operando in stretto contatto con l'Osservatorio regionale sul fenomeno dell'usura abbia il compito di monitorare e vigilare sul fenomeno della corruzione e delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'attività pubblica e sul rispetto delle procedure di assegnazione degli appalti pubblici, di elaborare interventi normativi e amministrativi per il contrasto di tali fenomeni, di promuovere contestualmente la conclusione di appositi protocolli con le Prefetture e le Forze dell'Ordine, nonché di promuovere la cultura della legalità, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e ogni altra agenzia educativa;

preso atto che la ricordata mozione n. 2 attribuisce alla costituenda Commissione per la promozione della cultura della legalità e il contrasto dei fenomeni mafiosi la possibilità di avvalersi di esperti per oggetti e tempi determinati ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento nonché la facoltà di elaborare proposte relative alla formazione del personale politico e tecnico-amministrativo sui temi della lotta alla mafia e alla corruzione;

visto altresì l'ordine del giorno n. 8, approvato dal Consiglio regionale in data 1 agosto 2019, il quale impegna l'Ufficio di Presidenza a presentare una proposta di deliberazione di modifica del regolamento interno del Consiglio regionale tesa a rivedere l'organizzazione delle commissioni consiliari con l'istituzione di una commissione dedicata

alla promozione della legalità e al contrasto dei fenomeni mafiosi, la cui presidenza sia da attribuire alle minoranze;

visto l'articolo 30, comma 3 dello Statuto, ove si prevede che le commissioni permanenti siano costituite per l'esame preventivo di proposte di legge e possa essere a loro demandato l'esame preventivo di deliberazioni di competenza del Consiglio regionale;

visto che lo stesso articolo 30 prevede, altresì, che le commissioni permanenti si riuniscano per pareri, per ascoltare e discutere le comunicazioni della Giunta regionale, per esercitare le funzioni di indirizzo e di controllo nonché, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, per svolgere indagini conoscitive su argomenti determinati, ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività della Regione;

condivisa, quindi, l'opportunità di procedere all'istituzione di una commissione permanente per la promozione della cultura della legalità e contrasto dei fenomeni mafiosi ai fini dell'esame preventivo di progetti di legge, di deliberazioni nonché dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo

### **delibera**

1. di inserire, dopo l'articolo 22 del Regolamento interno del Consiglio regionale, il seguente articolo 22 bis:

“Art. 22 bis (Commissione permanente per la promozione della cultura della legalità e contrasto ai fenomeni mafiosi)

1. E' costituita la Commissione permanente per la promozione della cultura della legalità e contrasto ai fenomeni mafiosi.

2. Ferme restando le funzioni di competenza delle Commissioni permanenti di cui all'articolo 30 dello Statuto, alla Commissione permanente per la promozione della cultura della legalità e contrasto ai fenomeni mafiosi sono attribuite le seguenti funzioni:

a) monitoraggio e vigilanza sul fenomeno della corruzione e delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'attività pubblica e sul rispetto delle procedure di assegnazione degli appalti pubblici;

b) promozione della conclusione di appositi protocolli con le Prefetture e le Forze dell'Ordine;

c) promozione della cultura della legalità, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e ogni altra agenzia educativa.

3. La Commissione permanente per la promozione della cultura della legalità e contrasto ai fenomeni mafiosi ha la facoltà di elaborare proposte relative alla formazione del personale politico e tecnico-amministrativo sui temi della lotta alla mafia e alla corruzione.

4. La Commissione permanente per la promozione della cultura della legalità e contrasto ai fenomeni mafiosi opera in stretto contatto con l'Osservatorio regionale sul fenomeno dell'usura.

5. La Presidenza della Commissione permanente per la promozione della cultura della legalità e contrasto ai fenomeni mafiosi è attribuita alle minoranze.

6. La Commissione permanente per la promozione della cultura della legalità e contrasto ai fenomeni mafiosi può avvalersi di esperti per oggetti e tempi determinati, facendo in tal senso richiesta all'Ufficio di Presidenza.

7. Alla Commissione permanente per la promozione della cultura della legalità e contrasto ai fenomeni mafiosi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto e del Regolamento inerenti le Commissioni permanenti.”.

2. di dare atto che, in sede di prima costituzione della Commissione permanente per la promozione della cultura della legalità e contrasto ai fenomeni mafiosi la durata di cui all'articolo 24, comma 3, in base al quale le Commissioni permanenti restano in carica trenta mesi, è da intendersi contestuale a quella delle Commissioni già istituite all'entrata in vigore della presente deliberazione.